COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO (PI)

Regolamento comunale di Igiene Urbana e Ambientale

Regolamento approvato

con delibera di Consiglio Comunale n° _____ del

Esecutivo dal _____a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio dal

_____ al _____

Indice

Premessa

Fonti Normative

Titolo 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Classificazione dei rifiuti
Art. 5 Rifiuti urbani
Art. 6 Rifiuti speciali
Art. 7 Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
Art. 8 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
Art. 9 Rifiuti pericolosi
Art. 10 Operatori Ecologici
Art. 11 Attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolte dal Comune
Art. 12 Gestione del servizio
Art. 13 Modalità e frequenza della raccolta
Art. 14 Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani

Titolo 2° ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti e speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Art. 16 Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
Art. 17 Norme relative ai contenitori
Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata
Art. 19 Modalità di conferimento dei RAEE
Art. 20 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti
Art. 21 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
Art. 22 Tipologia e modalità di conferimento dei rifiuti
Art. 23 Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
Art. 24 Raccolta e smaltimento
Art. 25 Ecocentro Comunale

Titolo 3° DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 26 Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi
Art. 27 Rifiuti di attività artigianali, commerciali e di servizio. Criteri di assimilazione
Art. 28 Rifiuti derivanti da attività agricole
Art. 29 Rifiuti da attività sanitarie

Titolo 4° DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 30 Determinazione del perimetro ove è istituito il servizio di pulizia urbana
Art. 31 Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento
Art. 32 Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e delle fontanelle
Art. 33 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
Art. 34 Attività di carico e scarico di merci, materiali e affissione manifesti.
Art. 35 Cestini porta rifiuti
Art. 36 Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo.
Art. 37 Pulizia dei mercati e aree in concessione od occupate, raccolta dei rifiuti

Art. 38 Pulizia delle aree occupate da luna park, circhi, spettacoli viaggianti
Art. 39 Manifestazioni pubbliche
Art. 40 Rifiuti prodotti dalle case in affitto e dai camper
Art. 41 Attività di promozione tramite volantinaggio
Art. 42 Pulizia delle aree occupate da cantieri
Art. 43 Piccole discariche e rifiuti nei bordi strada
Art. 44 Conduzione di animali raccolta e conferimento dei rifiuti animali
Art. 45 Veicoli a motore, rimorchi e simili
Art. 46 Rifiuti speciali da lavori edili
Art. 47 Interventi di emergenza e ripristino ambientale
Art. 48 Pulizia arenili, spiagge marine e aree verdi, norme comportamentali
Art. 49 Ordinanze contingibili e urgenti

Titolo 5° SPERIMENTAZIONI E DATI STATISTICI

Art. 50 Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabile e/o energia
Art. 51 Rendicontazione da parte del Gestore per l'esercizio della raccolta rifiuti
Art. 52 Modalità di informazione dell'utenza
Art. 53 Raccolta da parte di associazioni di volontariato

Titolo 6° SISTEMA SANZIONATORIO – ABROGAZIONI

Art. 54 Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento
Art. 55 Sanzioni
Art. 56 Abrogazioni
Art. 57 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Allegato n° 1: Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Allegato n° 2: Principali sanzioni previste per la violazione alle disposizioni contenute nel regolamento

REGOLAMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI DI IGIENE AMBIENTALE

PREMESSA

Il presente Regolamento è volto a regolare

Fonti normative

Il presente Regolamento è stato predisposto tenendo conto dei vincoli previsti dalla vigente normativa sui rifiuti ed in particolare da:

D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.i.
D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.
D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i.
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
D. Lgs. 15 luglio 2009 n. 94 e s.m.i.

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano sufficiente quadro di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n° 267/00.

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in applicazione del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., disciplina lo svolgimento dei seguenti servizi di igiene urbana nel Comune di Monteverdi M.mo.
In particolare:

a) le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, gli obblighi dei produttori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento, nonché favorire il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
b) promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando la modalità di conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi della normativa regionale in materia;
c) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di detti rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico - sanitaria, dell'ambiente della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
d) Le modalità di identificazione dei luoghi destinati all'alloggiamento dei contenitori domestici utilizzati per la raccolta porta-porta dei rifiuti nonché della loro entità numerica, capacità volumetrica, tipologia e caratteristiche cromatiche, le modalità di conferimento da parte dei produttori, la frequenza della raccolta;
e) I criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di provenienza artigianale, commerciale e di servizio;
f) Le delimitazioni dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade;
g) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri di cui alla lettera f);
h) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;

l) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed al recupero di energia;
l) II regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Articolo 2
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Le attività di conferimento e raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per tutelare la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
c) devono essere salvaguardate flora e fauna e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 3
DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni, fatte salve possibili eventuali modifiche a norma di legge che si intendono comunque integralmente recepite, all'atto della entrata in vigore:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2) i **rifiuti pericolosi** devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
   2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
   Oppure
   2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) i **rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
   3.1) con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
   oppure
   3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, aventi un rilevante contenuto energetico;
materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare, a definirne i gradi di qualità;
gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e/o di bonifica dei siti inquinati deve essere in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e/o di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
punto di raccolta: luogo di posizionamento dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti da parte dei produttori;
eco-centro comunale: area attrezzata nel rispetto della normativa per il conferimento diretto della cittadinanza a sostegno della raccolta differenziata; tale area è custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti;
imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,....);
imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al

consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....);

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,....), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Articolo 4
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in cui i rifiuti vengono così suddivisi: **secondo l'origine**, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, **secondo le caratteristiche di pericolosità**, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 5
RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da attività cimiteriale, compresi i rifiuti provenienti da tumulazioni, nonché gli altri rifiuti diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 6
RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 7
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani le seguenti tipologie:
a) i rifiuti indicati all'allegato 1 al presente Regolamento
b) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie indicati nel D.P.R. 15.07.2003, n. 254.
Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se ricompresi alla lettera a) quando incompatibili con il ciclo tecnologico degli impianti convenzionati con il gestore del servizio.

Articolo 8
RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica, in quanto disciplinati da altre specifiche disposizioni di legge:
a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
c) ai rifiuti radioattivi;
d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
e) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
g) ai materiali esplosivi in disuso;
h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e s.m.i.;
i) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
j) al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
k) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa.

Articolo 9
RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato A, della Direttiva del Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002 e ss.mm.ii.

Articolo 10
OPERATORI ECOLOGICI

Il personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale ha i seguenti obblighi:

a) deve indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio, nel solo orario di lavoro;
b) deve limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
c) deve tempestivamente segnalare all'Ufficio Ambiente ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza.
d) deve mantenere sempre la massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza.

Articolo 11
ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

Il Comune di Monteverdi Marittimo svolge, attraverso il gestore del servizio, le seguenti attività in materia di igiene ambientale:
1) Servizio di raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani, ivi compresi i rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani in base al presente Regolamento;
2) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti;
3) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti urbani pericolosi;
4) Servizio di raccolta differenziata e successivo riciclaggio nei centri di smaltimento convenzionati;
5) Servizio di raccolta rifiuti urbani esterni e spazzamento strade e marciapiedi.
La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs n. 267/00 e dell'articolo 23 D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i.

Articolo 12
GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Igiene Ambientale che comprende la globalità dei servizi di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti e raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene effettuato, mediante Gestore Unico Retiambiente spa , secondo le disposizioni di legge.
Il Gestore del Servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia ed a provvedere a trasmettere i dati statistici inerenti la raccolta e lo smaltimento dei

rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio Comunale agli enti di Vigilanza e Controllo richiedenti.

Articolo 13
MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

Secondo quanto riportato nel calendario annuale per la raccolta dei rifiuti, scaturito dal Contratto di Servizio tra Comune e Retiambiente spa, comunque nel rispetto della normativa Nazionale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e delle linee guida Regionali.

Articolo 14
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore del servizio di raccolta trasporta i rifiuti urbani al recupero o allo smaltimento. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento. I dati riguardanti la pesata saranno trasmessi al gestore e al Comune di Monteverdi a scadenze periodiche mensili.

TITOLO 2
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 15
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali non pericolosi assimilati, così come definiti nel presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante gli appositi contenitori.
Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti dal gestore e/o da apposite ordinanze sindacali e/o evidenziati su appositi opuscoli informativi distribuiti all'utenza.
Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani secco-residuo:
a) i rifiuti differenziati;
b) i rifiuti pericolosi;

c) i rifiuti urbani ingombranti;
d) i rifiuti speciali non assimilati;
e) sostanze allo stato liquido;
f) materiale acceso come braci o cenere incandescente o comunque qualsiasi materiale che potrebbe provocare esplosione e/o incendio;
g) materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. ingombranti, inerti).

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti vanno conferiti esclusivamente all'interno dei contenitori in dotazione Organico e Vetro, e comunque se il quantitativo dovesse eccedere dovranno essere utilizzati più contenitori. Fanno eccezione i rifiuti multimateriale, indifferenziato e carta e cartoni per i quali è possibile il conferimento senza contenitore solo nel caso in cui il Comune fornisca le buste per il conferimento.

I rifiuti non possono essere inseriti liberi nei contenitori ad eccezione del vetro, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.

Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, con il **sistema di raccolta differenziata a domicilio** (prelievo porta a porta).

La collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal Gestore del Servizio; i materiali in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Tutte le indicazioni sulle modalità di conferimento e sugli obblighi che devono essere rispettati dagli utenti del servizio di raccolta differenziata e/o prelievo porta a porta sono disposte nel calendario che scaturisce dal contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Monteverdi M.mo e la Società che Gestisce il Servizio.

Per quanto attiene i contenitori stradali atti a ricevere alcune tipologie di rifiuti si dispone che :

a) **Pile**: dovranno essere inserite solamente batterie e accumulatori ad uso domestico avendo cura di eliminare imballaggi vari;
b) **Medicinali**: i contenitori di raccolta si trovano presso tutte le farmacie; si dovranno eliminare le confezioni esterne e le relative informazioni mediche per ottimizzare lo spazio del contenitore, avendo cura inoltre di non danneggiare i contenitori in vetro.
c) **Olii esausti** i contenitori di raccolta si troveranno nei centri abitati in aree appositamente dedicate.

Articolo 16
AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO - -PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale.

Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia Igienico-Sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'Ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento, all'interno dei contenitori, fuori della propria abitazione nei giorni e nel rispetto delle modalità stabilite dal contratto d'appalto.
E' consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio, negli orti e nei giardini privati.
Il Comune attraverso il soggetto Gestore dell'Appalto fornisce gratuitamente le compostiere.
E' vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata, ad esclusione degli abbrucciamenti delle sterpaglie regolamentati dalla normativa regionale e/o comunale.
I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori domestici e fuori della propria abitazione nei giorni e orari stabiliti dal contratto d'appalto e/o in alternativa all'Ecocentro Comunale.

Articolo 17
NORME RELATIVE AI CONTENITORI

a) I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 15 del presente regolamento, sono in dotazione all'utenza civile e commerciale e vanno collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'utente, nel rispetto delle disposizioni del calendario per la raccolta dei rifiuti.

b) Sarà cura dell'ente Gestore del Servizio rimuovere i rifiuti negli orari stabiliti in accordo con il Comune e immediatamente dopo l'utente dovrà recuperare il contenitore vuoto.

c) I contenitori, di proprietà del Comune, sono quindi in dotazione ai privati e alle attività commerciali, questi sono responsabile del danneggiamento. Il Comune in accordo con l'ente Gestore sostituirà i contenitori usurati e/o rovinati.

d) E' fatto obbligo al fine di ottimizzare le operazioni da parte dei mezzi del Gestore, che i contenitori dati in dotazione dovranno essere posizionati negli spazi immediatamente adiacenti alla propria abitazione (a fianco alla porta di casa) e/o attività commerciale. Per quanto premesso è pertanto vietato depositare i contenitori, o i rifiuti in sacchetti, distante dalla proprietà e/o attività commerciale. È inoltre fatto obbligo, per una questione di decoro urbano, rispettare gli orari per il conferimento dei rifiuti stabiliti nel calendario per la raccolta differenziata.

e) E' vietato spostare i contenitori dalla collocazione prevista dal Gestore, per quanto riguarda medicinali scaduti e pile esauste.

Articolo 18
MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del Servizio, nonché in particolare:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	PORTA/PORTA	ECOCENTRO
VETRO/LATTINE/BARATOLAME	SI	SI
CARTA E CARTONE	SI	SI
PLASTICA	SI	SI
ALLUMINIO	SI	SI
MATERIALE FERROSO	SU PRENOTAZIONE	SI
SCARTI VEGETALI	NO	SI
(UMIDO)RIFIUTI ORGANICI	SI	SI
FARMACI	NO (solo c/o farmacie e studi medici.)	SI
PILE E BATTERIE AL PIOMBO	NO (anche c/o rivenditori)	SI
LAMPADE	NO	SI
OLIO VEGETALE	NO (presso apposite aree)	SI
FRIGORIFERI, CONGELATORI	SU PRENOTAZIONE	SI
COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	SU PRENOTAZIONE	SI
TELEVISORI E MONITORS	SU PRENOTAZIONE	SI
PNEUMATICI	NO	SI
LEGNO	SU PRENOTAZIONE	SI
ABITI-TESSUTI SCARPE-BORSE CAPPELLI	NO	SI
TONER	NO	SI
SECCO RESIDUO	SI	SI

Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro Comunale, deve avvenire negli orari di apertura dell'impianto e nel rispetto del Regolamento di Gestione del Centro.
E' vietato il deposito di qualsiasi altro materiale esternamente all'area di pertinenza.
Presso l'Ecocentro Comunale è possibile conferire i rifiuti speciali non pericolosi assimilati secondo le modalità di cui al TITOLO 3 del presente Regolamento.

Articolo 19
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RAEE

I rifiuti di **apparecchiature elettriche ed elettroniche** denominati Raee così come individuati dal D. Lgs. 152/06 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Grandi elettrodomestici
b) Piccoli elettrodomestici
c) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

d) Apparecchiature di consumo
e) Apparecchiature di illuminazione
f) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
g) Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
h) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
i) Strumenti di monitoraggio e di controllo
j) Distributori automatici
Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite.
In particolare detti rifiuti devono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Ecocentro Comunale durante gli orari di apertura dell'impianto.
E' vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'area, e comunque in qualsiasi area pubblica in corrispondenza di strade, marciapiedi, piazzole stradali e aree di attesa e fermate di trasporto pubblico.
Su richiesta specifica dell'Utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio, previa prenotazione al Numero Verde attivato appositamente dal Gestore; in questo caso, la sera prima del giorno prenotato per il ritiro, sarà possibile posizionare l'ingombrante nel marciapiede fuori dalla porta di casa nello spazio immediatamente attiguo al muro di proprietà.

Articolo 20
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, piazze aree pubbliche o private a uso pubblico. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal Gestore del Servizio e comunque i rifiuti dovranno essere conferiti presso l'Ecocentro comunale. Su richiesta dell'interessato, il Gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti, previa prenotazione al Numero Verde attivato appositamente dal Gestore, al domicilio dell'Utente tramite apposito servizio.

Articolo 21
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, acidi, sostanze alcaline, detergenti, resine, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, pile, batterie ed altri rifiuti contenenti mercurio si possono conferire in apposite aree all'interno dell'Ecocentro comunale.

Articolo 22
TIPOLOGIA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

a) **Frazione umida:** la raccolta della frazione umida presso le utenze domestiche e non dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste con specifici provvedimenti dell'Amministrazione. L'utenza è tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori i rifiuti all'interno delle buste biodegradabili; a questa frazione sono destinati i residui alimentari (pane, pesce, pasta, salumi, gusci d'uovo, cozze e crostacei), frutta e verdura, fondi di caffè, piccole parti di fiori recisi e foglie, cenere di legno fredda, tovaglioli di carta e fazzoletti. Il contenitore da usare per il conferimento è esclusivamente quello di colore **MARRONE**

b) **Frazione umida sfalci**: questa tipologia di rifiuto derivante dalla manutenzione dei giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenze di edifici pubblici e privati, sarà possibile conferire all'Ecocentro Comunale senza limitazione di quantitativi compatibilmente con gli spazi disponibili.

c) **Frazione Plastica e Lattine**: a questa frazione sono destinate le bottiglie di plastica, i contenitori dei detersivi, i flaconi dei prodotti per l'igiene personale, i sacchetti di plastica(buste della spesa) involucri degli alimenti (contenitori per salumi, vaschette della gastronomia) nonché i barattoli in acciaio ed alluminio, le scatolette per alimenti precedentemente sciacquati per eliminare i residui alimentari, le lattine delle bevande, i tappi corona i coperchi per vasetti, le teglie in alluminio usa e getta, i fogli di alluminio utilizzati per la conservazione dei cibi; per questa frazione devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi **SACCHI GIALLI** forniti dall'Amministrazione.

d) **Frazione Vetro**: a questa frazione sono destinate le bottiglie, i vasi in vetro, i vasetti, tutti gli imballaggi in vetro, anche rotto; per questa frazione il conferimento va fatto direttamente all'interno del contenitore di colore **VERDE**.

e) **Frazione Carta**: sono destinati a questa frazione i fogli e le fotocopie, i quaderni, i giornali, i sacchetti di carta, i libri, gli imballaggi di carta o cartone e le confezioni in cartone e le scatole della pizza, le confezioni di tetrapak dopo un veloce risciacquo; devono essere utilizzati esclusivamente **sacchetto di carta** o in alternativa **scatole di cartone** o ancora **impacchettati e legati con spago; p**er questa frazione è fatto obbligo compattare il rifiuto per ridurne i volumi.

Viceversa, la carta plastificata, la carta oleata, la carta carbone, la carta unta, gli scontrini fiscali ed il cellophane devono essere smaltiti mediante il sacchetto destinato alla raccolta indifferenziata.

f) **Frazione Secco - Residuo**: a questa frazione sono destinati tutti i rifiuti residui delle altre frazioni che non sono riciclabili (residui delle pulizie domestiche, pannolini, lettiere per gatti sintetiche, gomma, cassette audio e video, secchi, bacinelle, giocattoli non elettrici, penne e pennarelli, carta plastificata, cosmetici,

oggetti in plastica dura che non siano imballaggi); i sacchetti utilizzabili sono forniti dall'Amministrazione e sono di colore grigio

I rifiuti vanno consegnati negli appositi sacchetti e/o contenitori ed esposti fuori dall'abitazione, e/o attività commerciale, nella zona carrabile pubblica più vicina al proprio domicilio od esercizio, la sera prima del giorno di raccolta indicato nel calendario concordato tra il Comune di Monteverdi M.mo ed il Gestore del servizio, dalle ore 21,00 alle ore 24,00. Con apposita ordinanza sindacale, possono essere variati gli orari d ritiro e conferimento
La frequenza del servizio di ritiro delle frazioni sono definite nel contratto d'appalto e comunicate alla cittadinanza attraverso il calendario per la raccolta dei rifiuti. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il Gestore.

Articolo 23
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono smaltiti in discariche per rifiuti urbani o impianti di recupero (piombo e zinco).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" in base alla normativa vigente.
Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di tali rifiuti può essere effettuato in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero.
Per quanto riguarda gli altri rifiuti assimilati agli urbani prodotti nell'area cimiteriali, questi seguono le stesse modalità di differenziazione previste all'Art. 22 del presente Regolamento; il ritiro dei rifiuti verrà eseguito dall'ente Gestore nel rispetto del calendario per la raccolta differenziata di quella zona.

Articolo 24
RACCOLTA E SMALTIMENTO

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
I veicoli speciali autorizzati devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti sul territorio, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune di Santi Cosma e Damiano per agevolare il servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, accesso in zone a traffico limitato, fermata e sosta anche in zone di divieto, fermata in seconda fila, etc.).
Lo smaltimento/trattamento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto attiene il conferimento all'Ecocentro comunale effettuato da cittadini direttamente con trasporto su mezzo proprio si richiama a tal proposito l'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal quale si deduce che i rifiuti conferiti dal produttore o detentore, in modo occasionale e saltuario negli Ecocentro, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30kg o 30Lt.

Articolo 25
ECOCENTRO COMUNALE

L'Ecocentro Comunale è una struttura attrezzata, recintata e custodita, presso la quale possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto in modo differenziato.
Il funzionamento dell'area attrezzata sarà stabilito dal **Regolamento dell'Ecocentro Comunale** che sarà approvato dal Consiglio Comunale e nel quale dovranno essere specificati:
a) Criteri per l'accesso;
b) Orari di apertura;
c) Tipologia di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
d) Modalità di conferimento;
e) Quantità ammissibile comunque non superiore a quanto sotto indicato;
f) Tutto ciò che si ritenga indispensabile per il funzionamento del servizio;

Lo stesso regolamento di cui sopra dovrà stabilire i quantitativi pro capite di rifiuti che potranno essere conferiti giornalmente, compatibilmente alle capacità ricettive dello stesso l'Ecocentro Comunale, relativamente a:
1. carta;
2. plastica;
3. latte di alluminio a banda stagnata;
4. ingombranti metallici (ex; elettrodomestici, reti da letto, mobili metallici);

5. ingombranti in legno;
6. monitor esausti e televisori e computer con tubo catodico;
7. frigoriferi e congelatori;
8. materiale elettronico (stampanti, fax, calcolatrici);
9. pile esauste;
10. accumulatori esausti per veicoli (batterie);
11. farmaci scaduti;
12. pneumatici;

Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento nonché dell'attivazione dell'Ecocentro Comunale, le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata avverrà esclusivamente secondo le norme stabilite dal presente regolamento; per quanto riguarda le modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e di tutti gli altri materiali non oggetto di raccolta differenziata, verranno stipulate successivamente delle convezioni con REA per il conferimento dei suddetti rifiuti anche porta a porta; per il momento è possibile direttamente conferire il rifiuto presso l'Ecocentro nei giorni e negli orari prestabiliti.

TITOLO 3
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 26
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

I rifiuti dichiarati "speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani", seguono il medesimo percorso dei rifiuti urbani attraverso il normale circuito di raccolta istituito dal Comune.

Articolo 27
RIFIUTI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO. CRITERI DI ASSIMILAZIONE

L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio interviene quando i rifiuti prodotti hanno le seguenti caratteristiche:
a) appartengano a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto

1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27/7/84 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'approvazione del D.M. relativo alla determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 18, c. 2, lettera d) del D.Lgs. n° 22/97 e successive modifiche ed integrazione.

b) questi rimangono rifiuti assimilabili agli urbani ma l'utente dovrà provvedere direttamente stipulando apposite convenzioni con imprese autorizzate al ritiro e allo smaltimento.

Articolo 28
RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

I rifiuti prodotti nell'esercizio della attività agricola, anche se ricompresi nell'all.1 del presente Regolamento, per disposizioni normative del settore, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi sono esclusi dal regime di riferimento.

I rifiuti provenienti da aziende agrituristiche (che svolgono attività didattica, e/o che effettuano servizi di alloggio, di ristorazione, di vendita di prodotti agricoli sia in forma disgiunta fra loro sia in forma congiunta) sono considerati assimilati a tutti gli effetti, al regime dei rifiuti urbani .

Articolo 29
RIFIUTI DA ATTIVITA' SANITARIE

I rifiuti urbani provenienti da attività sanitarie appartengono a categorie merceologiche riconducibili all'elenco del D.P.R. 15.07.2003 n. 254. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti con le modalità previste dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

TITOLO 4
DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 30
DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO OVE E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA

Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni, viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale, in modo da comprendere:

a. le strade e piazze, compresi marciapiedi, classificate di livello comunale nonché ogni nuova strada o piazza comunale;

b. i tratti urbani di strade provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

Articolo 31
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica , inclusa nel perimetro comunale. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, al fine da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rientrare entro i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree. La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto d'appalto. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il gestore. Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale (fissa o mobile). È vietata inoltre la sosta nelle aree interessate dai mercati e altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

Articolo 32
PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI
DELLE CADITOIE E DELLE FONTANELLE

E' vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie e nelle vasche delle fontanelle. Il Gestore del Servizio di spazzamento è tenuto, se previsto dal contratto di appalto:

a) a provvedere alla pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane;

b) a mantenere pulite e periodicamente a disinfettare le vasche delle fontanelle pubbliche, avendo cura che non venga ostacolato lo scarico dell'acqua.

Articolo 33
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori delle aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, paninoteche, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e delle aree in concessione ad uso parcheggio, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio nella rispettiva Via o Piazza.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, concessioni demaniali risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni come previsto dall'art. 22 di questo regolamento. All'orario di chiusura l'area di cui sopra dovrà risultare perfettamente pulita.

Articolo 34
ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI-
- MATERIALI E AFFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, nonché all'affissione di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 35
CESTINI PORTA RIFIUTI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione garantisce la presenza nel territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna a cura del Gestore concessionario per l'appalto per la raccolta dei rifiuti.
Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate , pertanto in essi, e ancor

meno a terra, non devono essere conferiti altre tipologie di rifiuti (le classiche buste di immondizia) e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi, è vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura. In essi dovranno essere conferiti i rifiuti minuti che molte volte vengono gettati a terra ad esempio gomme americane , cicche di sigarette , compresi i loro involucri.

Articolo 36
OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

a) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 metri.
b) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
c) I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai comma 1e 2 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore.
d) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
e) E fatto obbligo a tutti i proprietari di case o terreni, che hanno cespugli, fioriture o alberi che si affacciano sul marciapiede, di provvedere alla potatura in modo tale che restino all'interno del perimetro di proprietà. La necessità e quella di evitare che vengano sporcati o che venga limitato il transito su marciapiedi e strade
f) La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, può essere conferita direttamente all'Ecocentro Comunale, in alternativa per quantitativi ridotti (3 bacinelle max) di fogliame si può conferire con l'umido da cucina nei giorni di ritiro previsti dal calendario. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Articolo 37
PULIZIA DEI MERCATI E AREE IN CONCESSIONE OD OCCUPATE
RACCOLTA DEI RIFIUTI

I concessionari o occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posti di vendita, provvedendo allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività

da conferirsi in appositi contenitori ricercando il più alto grado di raccolta differenziata compatibile. Gli esercenti dei mercati rionali (ex mercatino settimanale) devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio delle loro attività, man mano che si producono, assicurando la differenziazione dei rifiuti come previsto da questo regolamento all'art. 22.. Gli esercenti devono sgomberare da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 30 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, salvo specifica autorizzazione dei competenti Uffici Comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagevole o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

Articolo 38
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, devono essere mantenute pulite degli occupanti durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione previo il pagamento della tariffa/tassa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/06. Gli occupanti hanno l'obbligo di:

a) provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree occupate, direttamente o mediante convenzione con il Gestore del Servizio di spazzamento;
b) qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
c) conferire, i rifiuti prodotti, o raccolti nell'area occupata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di cui all'art. 22 di questo Regolamento.

Articolo 39
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:

a) a far pervenire al Gestore del Servizio di raccolta almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;

b) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, direttamente o mediante convenzione con il Gestore del Servizio di spazzamento;
c) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata, all'Ecocentro Comunale, nel rispetto della differenziazione come previsto dall'art. 22 di questo Regolamento. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il Gestore del Servizio di spazzamento è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

Articolo 40
RIFIUTI PRODOTTI DALLE CASE IN AFFITTO E DAI CAMPER

I proprietari delle strutture oggetto di affitto stagionale o durante parte dell'anno o comunque nel caso in cui non viene modificata l'iscrizione a ruolo nonostante la produzione dei rifiuti non sia ad opera del proprietario, vengono ritenuti responsabili della corretta differenziazione dei rifiuti prodotti dagli inquilini.

I rifiuti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni come previsto dall'art. 22 di questo regolamento.

Fermo restando il divieto, nel territorio comunale, di stazionamento per i camper al di fuori delle aree di sosta autorizzate, i rifiuti prodotti dai camperisti devono essere conferiti, nelle aree di Sosta Camper o in alternativa se si trovano in transito nel territorio, all'Ecocentro Comunale.

Le modalità di conferimento sono quelle previste dall'art. 22 di questo regolamento.

È ribadito il divieto, anche per i camper, di conferire le buste di immondizia nei cestini gettacarte come previsto dall'art. 35 di questo regolamento.

Articolo 41
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TRAMITE VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta, e la collocazione al di fuori delle proprietà private. E' consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano e/o inserimento completo nella cassetta della posta. E vietato introdurre volantini nelle cassette della posta dove è espressamente evidente la volontà di non ricevere volantini (ex scritta no volantini o simile) e laddove è lampante il fatto che non vengono ritirati (la dove ci sono quelli vecchi dentro la cassetta). Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino È vietato imbrattare, affiggere

manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni al comma precedente saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 42

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla nuova costruzione, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla ristrutturazione, al restauro o risanamento conservativo, alla demolizione di fabbricati, o qualunque attività edilizia che comporti l'occupazione temporanea con area di cantiere, di aree pubbliche o ad uso pubblico, é tenuto a mantenere quotidianamente ed a restituire al termine dell'occupazione l'area pulita e priva di rifiuti di qualsiasi tipo; il tutto in ottemperanza alle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di occupazione temporanea del suolo pubblico. Le aree interessate da interventi di manomissione di suolo pubblico dovranno essere ripristinate a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di manomissione del suolo pubblico, sentiti gli altri enti interessati.

I rifiuti derivanti dalle suddette attività devono essere completamente recuperati e/ o smaltiti ai sensi della normativa vigente. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto attraverso la presentazione di copia dei formulari di conferimento.

Articolo 43

PICCOLE DISCARICHE E RIFIUTI NEI BORDI STRADA

È severamente vietata lasciare rifiuti nei bordi strada, nelle piazzole stradali e nelle cunette, i trasgressori verranno sanzionati come previsto dalla legge 94 del 15 luglio 2009 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" «Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta verrà punito con la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 1.000,00». Per quanto riguarda le piccole discariche su aree pubbliche o private sul resto del territorio comunale verranno sanzionate come previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Articolo 44

CONDUZIONE DI ANIMALI RACCOLTA- -CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ANIMALI

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle diezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico (ove esplicitamente previsto l'accesso ai cani, oppure salvo divieto di accesso ai cani con sanzione per i trasgressori), o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori speciali, ove collocati a cura dell'Amministrazione. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili , chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) e tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonati sulle strade e aree pubbliche o private soggette a uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi di cui al comma precedente. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso. Per quanto riguarda il possesso dei cani nelle abitazioni è fatto obbligo ai padroni degli animali il corretto mantenimento del posto in cui alloggiano ed è fatto salvo il diritto dei confinanti a non avere alcuna conseguenza (in termini di odori e rumori) a causa della scorretta gestione degli animali per la quale sarà prevista adeguata sanzione. Gli obblighi e i divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Articolo 45

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti da diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative. Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche)

non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta ne devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
I cittadini che provvedono autonomamente alla sostituzione di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc) sono tenuti a conferirli presso l'Ecocentro comunale ed a non disperderli nell'ambiente.

Articolo 46

RIFIUTI SPECIALI DA LAVORI EDILI

I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione. Le imprese operanti nel settore devono presentare agli uffici preposti dall'Amministrazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito i rifiuti speciali dei lavori edili, fornendo copia dei formulari di conferimento. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo e/o in alternativa per piccole quantità (due secchi max al giorno) presso l'Ecocentro Comunale.

Articolo 47

INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO AMBIENTALE

I proprietari, gli amministratori, i conduttori e coloro che ne hanno effettiva disponibilità devono mantenere puliti, in buono stato di decoro e conservare costantemente liberi da erbacce e rifiuti di qualsiasi tipo, anche se abbandonati da terzi:
a) i luoghi di uso comune dei fabbricati;
b) le aree scoperte, sia recintate che non recintate;
c) i terreni non edificati, sia recintati che non recintati;
d) i corsi d'acqua artificiali.

Per evitare l'inquinamento e l'impaludamento, i proprietari o coloro che ne hanno la disponibilità devono dotare delle opere necessarie (ad es. recinzioni, canali di scolo ecc.) curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza:

a) i terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione;
b) le aree scoperte;
c) i corsi d'acqua artificiali.

Chiunque causi lo sversamento su strade o aree pubbliche o ad uso pubblico, di sostanze o materiali di qualsiasi natura, deve immediatamente provvedere alla rimozione, recupero e smaltimento di quanto sversato nel rispetto della normativa vigente.

In caso di inadempienza a quanto indicato nei precedenti primo, secondo o terzo comma, il Dirigente dell'ufficio ambiente, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, previa fissazione di un termine per provvedere, dispone con ordinanza, in danno dei soggetti obbligati:

a) lo sgombero e smaltimento o recupero nel rispetto della normativa vigente, dei depositi e scarichi incontrollati di rifiuti e materiali giacenti su aree pubbliche o private;
b) l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.

Entro i termini fissati nell'ordinanza prevista dal precedente quarto comma, i soggetti obbligati devono inviare al Comune una dichiarazione che attesti:

a) in quale modo i rifiuti e materiali sgomberati sono stati smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente;
b) le quantità dei rifiuti e materiali smaltiti o recuperati.

La documentazione comprovante quanto dichiarato al Comune deve essere conservata per eventuali controlli, come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento ordinario, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Articolo 48

PULIZIA DELLE AREE VERDI
NORME COMPORTAMENTALI

È tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque arrecare danno ai contenitori portarifiuti posizionati dall'Amministrazione nelle aree verdi comunali nonché intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione. È tassativamente vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere, bottiglie di vetro o plastica cartacce cicche di sigaretta etc etc, nelle aree verdi comunali.

Articolo 49

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

In considerazione di quanto previsto all'art. 191 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 5
SPERIMENTAZIONI E DATI STATISTICI

Articolo 50
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI E/O ENERGIA

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire, in via prioritaria, la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, al riuso o al reimpiego. Per la frazione restante si valuteranno i migliori sistemi disponibili di smaltimento tra cui la produzione di energia secondo le modalità previste dal piano provinciale rifiuti . Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune d'intesa con il Gestore persegue l'organizzazione del Servizio di raccolta dei RU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui al D.Lgs 22/97 e ss.mm.ii.,

della L.R. n. 26/2003 e delle indicazioni del Piano Provinciale Rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Articolo 51
RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL GESTORE PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI

Il Gestore del Servizio è tenuto ad inoltrare mensilmente al Comune Monteverdi Marittimo un resoconto sui quantitativi dei materiali raccolti, smaltiti e avviati a uno dei vari processi di recupero.

Articolo 52
MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
a) tipologie di rifiuti per cui sono attivate nuove raccolte differenziate
b) finalità e modalità di effettuazione dei servizi
c) destinazioni delle frazioni recuperate
d) obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:
a) cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta
b) comunicati stampa;
c) volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
d) campagne di sensibilizzazione rivolta ai cittadini;
e) iniziative di educazione ambientale da programmare con gli istituti scolastici presenti sul territorio;
f) altre forme di diffusione di materiale informativo;

Il gestore entro sei mesi dall'emanazione delle Linee Guida della Carta del Servizio Tipo della Regione Liguria dovrà predisporre una bozza della carta del servizio stessa da sottoporre all'approvazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione. Dal momento dell'esecutività della Carta del Servizio il gestore dovrà attenersi agli standard, ai requisiti e agli obiettivi in essa previsti. L'Ente Gestore è tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione e a comunicare all'utenza interessata ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio con un preavviso minimo di 7 giorni.

Articolo 53
RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

In accordo con il Gestore le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

TITOLO 6
SISTEMA SANZIONATORIO • ABROGAZIONI

Articolo 54
PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri enti preposti alla vigilanza. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1 , possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di

disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Agli accertamenti delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statali. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 55
SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. , le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n 689, così come applicate nell'allegato A) del presente Regolamento, fatte salvo quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione come il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 2 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica «Art. 34-bis. - (Decoro delle strade)..

Articolo 57
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali d'Igiene, Polizia Locale, dei Servizi di fognatura, del Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, nonché la vigente normativa statale, regionale, provinciale in materia di gestione dei rifiuti.

ALLEGATO n° 1

I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

sono: i rifiuti indicati al n°1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera del Comitato Interministeriale del 27-7-1984 come di seguito riportati ed abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, siano compatibili con il ciclo tecnologico degli impianti convenzionati con il gestore del servizio o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fustini, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e similpelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria;
resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'Articolo2 del D.P.R. 915/82;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'attività molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
cartucce esauste di toner.

ALLEGATO n. 2
PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DESTINATARI VIOLAZIONE

OBBLIGO	ARTICOLO	SANZIONE
Ogni cittadino	15 c.4 Divieto di esporre e/o conferire i rifiuti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabilite con appositi provvedimenti	Da €. 25,00 a €. 100,00
Ogni cittadino	17 c.4 È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione dei contenitori per il conferimento delle specifiche tipologie di materiali	Da €. 25,00 a €. 100,00
Ogni cittadino	19c.3 Divieto di deposito rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare strade, marciapiedi, piazzole stradali e aree di attesa e fermata trasporto pubblico	Rimozione a carico dell'utente e sanzione da €. 100,00 a €. 400,00
Ogni cittadino	22 . È vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti , compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata. 22c.5 È fatto obbligo di ridurre convenientemente ove possibile, il volume dei rifiuti (ex carta cartone).	Da €. 25,00 a €. 100,00
Ogni cittadino	31.c4 nelle strade interessate dalla pulizia	Da €. 25,00 a €. 250,00

	meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale. 30.c5 è vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia	
Gestori esercizi pubblici, bar ristoranti pizzerie gelaterie paninoteche e simili che usufruiscano di aree e spazi pubblici	33 . obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando, a propria cure e spesa, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio delle loro attività assicurando la gestione separata dei rifiuti come previsto dall'art. 22 del presente regolamento	sanzione da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	35. . corretto utilizzo cestini gettacarte, obbligo di provvedere alla immediata pulizia	sanzione da €. 25,00 a €. 100,00
Ogni cittadino	36. . Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo. 36 c5 Obblighi di tenere curate le fioriture che si affacciano sul suolo pubblico	sanzione da €. 50,00 a €. 250,00
Gestori di luna park e spettacoli viaggianti in aree e spazi pubblici	38 . obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata. assicurando la gestione separata dei rifiuti come previsto dall'art. 22 del presente regolamento. Obbligo di attenersi alla clausola	sanzione da €. 150,00 a €. 500,00

	presente nel provvedimento di temporanea concessione che disciplina le modalità per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti propriamente detti in materia fecale e liquami animali.	
Rifiuti prodotti dalle case in affitto	40 . i proprietari delle strutture oggetto di affitto sono responsabili del conferimento dei rifiuti come previsto dall'art. 22 del presente regolamento	sanzione da €. 25,00 a €. 100,00
Ogni cittadino	41c 5/6 . . divieto di imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri.	Rimozione a carico dell'utente sanzione da €. 100,00 a €. 250,00
Chi effettua attività di carico scarico trasporto merci e affissione manifesti	41. obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate.	sanzione da €. 100,00 a €. 400,00
Ogni cittadino	43 c1 . divieto di abbandonare rifiuti nei bordi strada nelle cunette e nelle piazzole stradali. 43 c2 divieto di abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private su tutto il territorio comunale	Rimozione a carico dell'utente sanzione da €. 500,00 a €. 1.000,00 Rimozione a carico dell'utente sanzione da €. 100,00 a €. 400,00
Proprietari e/o accompagnatori di cani e animali in genere	44 . . obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide e obbligo di depositare le medesime nei contenitori per i rifiuti Obbligo di cura e mantenimento dei cani allo scopo di garantire i	sanzione da €. 25,00 a €. 150,00

	diritti dei vicini di casa in termini di odori e rumori	
Ogni cittadino	45 Divieto di abbandono sul suolo pubblico o su aree private autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata e sanzione da €. 100,00 a €. 500,00
Esecutori di lavori edili	46 . . divieto di deposito e/o dispersione durante il trasporto di rifiuti provenienti da lavori edili	Rimozione a carico dell'utente sanzione da €. 150,00 a €. 500,00
imprese edili	46 . . presentazione, di idonea documentazione che attesti il luogo in cui sono stati ovvero dovranno essere smaltiti i rifiuti speciali dei lavori edili.	sanzione da €. 25,00 a €. 250,00
		da sentire ufficio tecnico
Utenze domestiche che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni	46 . . non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo o per piccoli quantitativi (2 secchi max per giorno) all'Ecocentro comunale.	sanzione da €. 25,00 a €. 250,00
Ogni cittadino	47 Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materia liquida o solida	Bonifica del luogo. e sanzione da €. 25,00 a €. 250,00

	su spazia e aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi sepur recintati.	
Tutte le utenze fruitrici di aree verdi comunali	48.c9 .È fatto assoluto divieto di lasciare nelle aree verdi comunali qualsiasi rifiuto tipo bottiglie cicche di sigarette cartacce e quant'altro	sanzione da €. 25,00 a €. 250,00